



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 123 Data 10/10/2012	OGGETTO:	Ricorso congiunto per correzione dell'errore materiale nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012 del 13 marzo 2012 – Comune di Sinnai/Canosa Alessandro.
---	-----------------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **19,00** presso la sala comunale , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore		X
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore		X
TOTALE		5	3

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Sig. Canosa Alessandro, con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2002, conveniva in giudizio il Comune di Sinnai innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per il sinistro stradale accaduto al medesimo, nella via Basilicata in Sinnai, in data 13 ottobre 1999;
- all'epoca del sinistro il Comune era coperto dai danni per la responsabilità civile verso terzi con la polizza N. 20/60/245591 - avente effetto dal 01 novembre 1998 - emessa dalla Compagnia assicuratrice Assitalia S.p.A. ed avente un massimale garantito contrattualmente pari a € 129.115,00 (£ 250.000,00) per persona;
- il Comune di Sinnai, in forza della sentenza parziale N. 936 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari l'11 marzo 2008 con la quale il giudice stabilì la responsabilità del Comune per il sinistro, è stato condannato al pagamento in favore del sig. Canosa dell'importo di € 34.430,53 a titolo di danno biologico e morale nonché per le spese legali sostenute;
- il suddetto importo di € 34.430,53, in virtù del rapporto contrattuale, è stato liquidato dalla compagnia assicurativa Assitalia S.p.A.;

- con sentenza definitiva N. 3603/09 in data 11 dicembre 2009, il Tribunale Civile di Cagliari ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore del sig. Canosa Alessandro:
 - ✓ del danno patrimoniale per l'importo di € 247.838,00 e di € 14.000,00 a titolo di residuo danno non patrimoniale oltre gli interessi in misura legale dalla data di decisione del saldo;
 - ✓ del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'importo globale di € 67.262,93 - che si liquida nell'interesse del 3% sulle differenze retributive mensilmente maturate a partire dal maggio 2001 fino a novembre 2009 oltre gli interessi legali in misura legale dalla data di decisione al saldo;
 - ✓ delle spese processuali che liquida in complessivi € 20.720,91 di cui € 3.414,00 per diritti ed € 17.000,00 per onorari oltre maggiorazioni di legge e rimborso spese di CTU;
- la Compagnia assicurativa ha presentato, in nome e per conto del Comune, istanza di sospensione dell'esecutorietà della suddetta Sentenza N. 3603/09 e che la stessa è stata accolta al 50% con provvedimento della Corte d'Appello del 30/06/2010;
- a seguito dell'atto di precetto, notificato all'Ente in data 04/09/2010, con il quale si è intimato al Comune di Sinnai il pagamento di quanto disposto dalla Sentenza N. 3603/2009 nella misura di cui alla successiva Ordinanza della Corte d'Appello del 30/06/2010 (50%), oltre alle successive occorrenze, per un totale ammontante a € 152.916,53, la Compagnia assicurativa ha provveduto alla liquidazione dell'importo di € 94.684,47 (residuo del massimale di polizza) in favore del sig. Canosa Alessandro, mentre per la restante parte, ammontante a € 58.232,06, vi ha provveduto l'Ente;
- entrambe le sentenze sono state appellate dalla compagnia assicuratrice in nome e per conto del Comune per il tramite del procuratore Avv. Vincenzo Sau, incaricato mediante deliberazione della Giunta Comunale N. 63 del 20.03.2002 e le due cause in appello sono state riunite in unico fascicolo per l'udienza del 09/12/2011;
- il legale del sig. Canosa ha presentato appello incidentale tramite il quale ha chiesto la riforma della sentenza N. 3606/09 con richiesta di ulteriori € 200.000,00 oltre ai restanti € 158.000,00 (50%) stabiliti nella stessa sentenza;

DATO ATTO che, esauritosi il massimale di polizza, il rapporto con la compagnia assicurativa si è risolto e, pertanto, ogni decisione in merito alla prosecuzione in appello spettava al Comune;

ATTESO che, nel confermare all'Avv. Vincenzo Sau l'incarico di difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale, si è proceduto, al fine di evitare ulteriori pronunce giurisdizionali, ad inviare nel mese di maggio 2011 una richiesta finalizzata a conoscere la disponibilità minima transattiva del sig. Canosa e che il legale avversario ha prospettato la definizione totale della vicenda con il pagamento integrale di quanto disposto nella sentenza di primo grado (ulteriori € 158.000,00 circa);

RILEVATO che nel mese di novembre 2011 si è proceduto ad inviare una ulteriore proposta transattiva che non è stata accolta dalla controparte;

DATO ATTO che, alla luce delle motivazioni su esposte, con la deliberazione N. 141 del 07/12/2011 la Giunta Comunale ha stabilito di confermare gli atti di appello già proposti, rispettivamente, in data 10 ottobre 2008 e in data 3 febbraio 2010, avverso le sentenze del Tribunale Civile di Cagliari N. 936/2008 e N. 3603/2009, confermando inoltre al procuratore Avv. Vincenzo Sau, l'incarico di tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale affidato con Deliberazione della G.C. N. 63 del 20.03.2002;

DATO ATTO che con la sentenza N. 213/2012 del 13 marzo 2012, depositata in cancelleria il 23/04/2012 e ricevuta dall'Ente tramite nota dell'Avv. Sau in data 06/06/2012, la Corte d'Appello di Cagliari ha accolto, seppur parzialmente, l'appello proposto dall'Amministrazione Comunale avverso le sentenze di primo grado pronunciate dal Tribunale di Cagliari, riconoscendo a carico del sig. Canosa, in riforma delle suddette sentenze, un concorso di colpa nell'accadimento dell'evento nella misura del 25% e condannando questo Comune al pagamento in suo favore delle seguenti somme:

- Euro 24.796,50, oltre gli interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo, in forza della sentenza non definitiva;
- Euro 185.880,00, a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi dalla data della scadenza di primo grado al saldo;
- Euro 27.000,00, a titolo di differenza TFR dalla data della presente sentenza al saldo;

- Euro 54.447,20, liquidato nella misura del 3% sulle differenze retributive mensilmente maturate a partire dal maggio 2001 fino novembre 2009, oltre interessi nella misura legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare N° 32 in data 30/08/2012 concernente il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012 di cui innanzi ammontante a € 103.400,18;

DATO ATTO che il suddetto importo, debitamente verificato dal legale di questo Ente Avv. Vincenzo Sau,, è comprensivo della somma di € 10.500,00 relativa al danno non patrimoniale di cui alla citata sentenza 3603/2009, non indicata nel dispositivo della sentenza N. 213/2012 e per l'inserimento della quale la controparte chiederà la correzione dell'errore materiale;

VISTA, al riguardo, la nota del 03 ottobre c.a. con la quale l'Avv. Vincenzo Sau comunica di ritenere preferibile, con riferimento alle somme indicate nel corpo della sentenza e non riportate nel dispositivo della stessa, percorrere, nell'interesse dell'Amministrazione, la strada del ricorso congiunto per la correzione dell'errore materiale, in quanto il contraddittorio che si instaurerebbe con la presentazione del ricorso da parte del solo legale avversario non garantirebbe in alcun modo all'Amministrazione il rigetto del ricorso del Canosa, e comporterebbe, in ogni caso, un aggravio delle spese legali;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnico-contabile**, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento ;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- di procedere attraverso il ricorso congiunto per la correzione dell'errore materiale della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive rispetto all'importo di € 103.400,18 la cui legittimità è stata già riconosciuta dal Consiglio comunale con la deliberazione N° 32 in data 30/08/2012 sopra richiamata nella quale si prevede il finanziamento della spesa con fondi appositamente stanziati nel bilancio preventivo 2012;
- di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

OGGETTO:	Ricorso congiunto per correzione dell'errore materiale nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari N. 213/2012 del 13 marzo 2012 – Comune di Sinnai/Canosa Alessandro.
-----------------	--

Data, 05/10/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo Carta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE -

Data, 05/10/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo Carta

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 16/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 10/10/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 16/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 16/10/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia